

Regolamento comunitario in materia di asilo nido

Consiglio dei Sindaci n. 2 del

26.01.1998 e successivamente modificato da ultimo con provvedimento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 10 del 20.08.2015

ART. 1 Ubicazione e capienza

- 1. L'asilo nido dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin è sito in Loc. Chez Roncoz 29/B a Gignod nei pressi della struttura sede degli uffici dell'Unité stessa.
- 2. La sua capienza massima è di n. 24 unità.

ART. 2 Modalità dell'offerta.

- 1. L'asilo nido è aperto tutto l'anno dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30, tranne una interruzione annuale di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, necessaria al fine di permettere la fruizione delle ferie del personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.
- 2. Nei periodi di chiusura le quote a carico dei genitori saranno decurtate di 1/22 della quota intera mensile dovuta per i giorni di effettiva chiusura.
- 3. Il servizio di asilo nido offre alle famiglie una frequenza differenziata e flessibile: una "flessibilità governata". Il modello proposto prevede una frequenza minima obbligatoria di utilizzo del servizio e un limite massimo in termini di ore giornaliere.
- 4. Il pagamento delle rette è calcolato sulla base di una quota fissa (frequenza minima obbligatoria x i giorni di apertura= ore di frequenza obbligatorie mensili)+ore extra (ore svolte meno ore obbligatorie).
- 5. E' possibile frequentare il nido a tempo intero (dalle ore 7.30 alle 17.30) o con una frequenza part-time di 15, 20 o 30 ore settimanali.
- 6. Le ore dei part-time possono essere utilizzate, con rapporto orizzontale o verticale, in base alle esigenze delle famiglie, con un minimo di 3 ore giornaliere di frequenza.
- 7. Le variazioni definitive del monte ore dei part-time ha applicazione dal mese successivo al mese in cui è avvenuta la richiesta
- 8. Nel caso di fruizione dei forfait, la flessibilità dell'orario di ingresso e di uscita va comunque concordata settimanalmente con il servizio, in modo da permettere l'organizzazione dei turni del personale per garantire il rapporto numerico educatore/bambino.
- 9. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del bambino per conferire con il personale circa lo svolgimento della giornata del bambino.
- 10. In caso di particolari esigenze dei genitori del minore l'orario concordato potrà subire specifiche variazioni giornaliere.

ART. 3 Inserimento

- 1. E' richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento che può essere rilasciata o dal medico curante o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. E' necessaria, per ogni bambino, la presentazione della schedula vaccinale aggiornata (anche come fotocopia del libretto di salute). Nel caso di minori non vaccinati deve essere fatta opportuna segnalazione al Servizio di igiene Pubblica.
- 2. L'inserimento del bambino all'asilo nido deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza verranno stabiliti giornalmente dal Coordinatore della struttura e dagli operatori di riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino, e comunque secondo opportune e graduali modalità.
- 3. Nel periodo di inserimento il bambino deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.

- 4. Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso l'asilo nido di un genitore, ovvero, in casi eccezionali, comunque da una persona familiare al bambino a ciò espressamente autorizzata dai genitori.
- 5. Gli inserimenti verranno effettuati, di norma, nel momento in cui si verifichino disponibilità di posti, tenendo conto delle graduatorie formulate e dei posti disponibili.
- 6. Nella prima fase di inserimento la permanenza in struttura del minore sarà di norma al mattino. Per particolari esigenze questa prima fase di inserimento potrà essere effettuata anche nell'orario pomeridiano.
- 7. In relazione all'inserimento del bambino non è comunque opportuno dettare scadenze rigide in quanto da tenere presente sono sempre e soprattutto le esigenze di ciascun bambino.

ART. 4 Ritiro minori

- 1. Qualora i genitori risultino impossibilitati al ritiro dei figli al momento dell'uscita dall'asilo nido, al fine di garantire una maggiore tutela dei minori frequentanti, i genitori medesimi sono tenuti a:
 - a)avvisare preventivamente il personale della struttura compilando apposita autorizzazione scritta per il ritiro del bambino da parte di terzi;
 - b)comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro del minore e disporre affinché la stessa si presenti al nido munita di documento di identità;
 - c)delegare solo persone di maggiore età al ritiro del minore.
- 2. Qualora, durante la permanenza nell'asilo nido, il minore dovesse presentare una delle seguenti condizioni il Coordinatore della struttura, o in sua assenza, un educatore, dovrà avvisare i genitori, i quali dovranno provvedere tempestivamente al ritiro del bambino dal nido:
 - a)stato di malessere fisico evidente eventualmente associato a temperatura esterna superiore a 37,5°;
 - b)vomito ripetuto eventualmente associato ad evacuazioni acquose;
 - c)diarrea con evacuazioni acquose ripetute;
 - d)pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia). Il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore in cui si attesti il trattamento in corso.
- 3. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e diffusa è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica che non risulta, invece, necessaria, in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro 5 giorni lavorativi oppure 7 giorni consecutivi. Si sottolinea, tuttavia, che, nel caso in cui nel corso della settimana si dovesse procedere all'allontanamento dal bambino per una seconda volta, il rientro dovrà essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.
- 4. In caso di incidente il Coordinatore della struttura, o in sua assenza l'educatore di riferimento, debbono richiedere l'intervento urgente del competente servizio dell'U.S.L., previo avviso ai genitori, o chi ne fa le veci, di quanto accorso al bambino.

ART. 5 Assenze

- 1. I genitori degli utenti possono fruire, per 15 giorni all'anno, anche frazionabili, di una riduzione della quota di partecipazione per ferie e/o malattia: tale riduzione è effettuata in ventiduesimi.
- 2. In caso di qualsiasi assenza giustificata dal medico durante tutto il mese, è dovuta comunque una quota pari al 25% della quota dovuta mensilmente dall'utente.
- 3. La Giunta, nei casi di particolare gravità, potrà esonerare la famiglia dal pagamento della quota.
- 4. I genitori, o chi ne fa le veci, sono tenuti a comunicare al Coordinatore, tramite appositi stampati, i giorni per i quali intendono richiedere la riduzione della quota.

ART. 6 Assistenza socio-sanitaria

- 1. Come previsto dalla normativa regionale, l'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali della Unità Sanitaria Locale.
- 2. In caso di necessità, il Coordinatore della struttura dell'asilo nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes sociosanitarie di distretto.
- 3. La struttura sanitaria si riserva di intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
- 4. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri, assistenti sanitari, ecc.) il personale dell'asilo nido deve procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca per ogni bambino il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbiano fatto richiesta scritta all'Ente gestore e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del bambino.

ART. 7 Dieta

- 1. Come previsto dalla normativa regionale, la dieta è stabilita dai competenti servizi dell'U.S.L., tenendo conto delle esigenze dei bambini, ed individualizzata secondo i bisogni alimentari dei bambini stessi.
- 2. Eventuali intolleranze alimentari del bambino dovranno essere segnalate e documentate con certificato medico rilasciato dal medico pediatra U.S.L. o altro specialista (allergologo, dietologo, gastroenterologo) della struttura pubblica che altresì ne indica la validità temporale.
- 3. Per coloro che debbono seguire un particolare programma dietetico, è richiesto lo schema rilasciato dal pediatra di base.

ART. 8 Iscrizione

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate presso la struttura dell'asilo nido , a decorrere dalla nascita del minore di cui si chiede l'inserimento.

ART. 9 Ammissioni

- 1. Possono essere ammessi all'asilo nido i bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, residenti in Valle d'Aosta, su richiesta dei genitori esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci come previsto al Titolo IX -Della potestà dei genitori- del codice civile.
- 2. Hanno priorità di ammissione i bambini residenti nei Comuni appartenenti al comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.
- 3. Costituiscono titolo per l'accesso prioritario all'asilo nido le seguenti situazioni considerate in ordine decrescente di importanza:
 - a)residenti in Valle d'Aosta, la cui situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come *problematica* dal servizio sociale regionale:
 - ➤ bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;

- ➤ bambini appartenenti a famiglie deprivate, multi-problematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
- ▶ bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
- bambini affidati a parenti o a terze persone;
- ➤ famiglie monogenitoriali;

b)residenti nei Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin; c)residenti in Valle d'Aosta

- 4. Periodicamente verrà approvata e resa pubblica la graduatoria degli ammessi, con i relativi punteggi attribuiti. Detta graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al successivo art. 10 e comunque in ottemperanza alle Direttive per gli Enti gestori di asili nido emanate annualmente dalla Regione ed alla normativa di settore vigente.
- 5. I minori utilmente collocati in graduatoria che maturano il diritto all'inserimento e non hanno ancora compiuto i 6 mesi, conservano la posizione in graduatoria e verranno inseriti al compimento del 6° mese di età solo in presenza della disponibilità di posti vacanti nella struttura.
- 6. Le situazioni problematiche, così come indicate dalle citate Direttive regionali agli Enti gestori di asili nido, hanno precedenza assoluta in sede di formazione delle rispettive graduatorie e non sono sottoposte al parere del Consiglio di gestione. L'inserimento dei minori che versino nelle situazioni problematiche di cui sopra può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno, anche al di fuori delle graduatorie in corso di validità.
- 7. L'ultima graduatoria approvata resterà valida fino all'approvazione della nuova. I genitori che sono utilmente collocati nella graduatoria scaduta verranno automaticamente inseriti nella successiva, se ancora interessati al servizio, e verrà loro riconosciuto, nella stesura della nuova graduatoria, un valore aggiuntivo di 0,10.
- 8. I bambini inseriti in asilo nido a tempo parziale hanno la priorità per l'inserimento a tempo pieno sugli altri utilmente collocati in graduatoria.
- 9. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a disposizione una settimana di tempo per accettare o rinunciare all'inserimento medesimo.

ART. 10 Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie

1. Per la determinazione della graduatoria per l'ammissione all'asilo nido, la medesima verrà formulata applicando al valore dell'Indicatore regionale della situazione Economica di ciascun nucleo familiare una scala di equivalenza ottenuta applicando i valori di seguito indicati:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,58

➤ maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente;

> maggiorazione 0,20 in caso di minori riconosciuti da un solo genitore (a meno che non siano inseriti in un nucleo familiare regolarmente costituito composto da coniugi);

> maggiorazione 0,50 per ogni componente, oltre l'interessato, con disabilità permanente ex 1. 104/1992 o invalidità superiore al 66%;

>maggiorazioni per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa (valutazione della situazione lavorativa di ciascun genitore): NUMERO MEDIO ORE SETTIMANALI LAVORATE

- ■Tempo parziale fino al 50% (fino a 19H): 0,05
- ■Tempo parziale tra 50% e 70% (> 19H e fino a 28H): 0,10
- ■Tempo intero(> 28H): 0,20

NUMERO MESI LAVORATI NELL'ULTIMO ANNO SOLARE

- ■> 0 e fini a 4: 0,05
- ■> 4 e fino a 8: 0,10
- **■>** 8: 0,20

Per quanto concerne le attività di lavoro dipendente e assimilato vale il numero di ore settimanali risultante in busta paga sulla base del CCNL di categoria oppure per contratti particolari (es. insegnanti) viene considerato il tipo di rapporto di lavoro piuttosto che le ore rilevabili. Per le altre casistiche (lavoro autonomo, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) vale quanto autodichiarato o, se presente, ricavabile dal contratto di collaborazione.

>maggiorazione 0,10 per ogni figlio di età inferiore ai 10 anni e a carico in più oltre all'utente per cui si richiede l'inserimento;

maggiorazione 0,10 per precedente domanda di ammissione del minore non soddisfatta (residente nel territorio comprensoriale e/o figlio di genitori che prestano la propria attività lavorativa pubblica o privata nel comprensorio comunitario (in caso di sottoscrizione di apposita convenzione);

➤ maggiorazione 0,10 per i bambini aventi almeno uno dei genitori con residenza (effettiva o storica) di almeno tre anni in Valle d'Aosta.

- 2. In caso di parità di punteggio (tra i gruppi di utenti di cui all'art. 9, comma III del presente regolamento) precede il minore residente nel Comune più distante dalla sede dell'asilo nido; in subordine precede il minore nato prima.
- 3. L'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere consegnato al momento della chiamata per l'inserimento al fine di determinare la quota di frequenza e dev'essere in corso di validità.

ART. 11 Dimissioni

- 1. Nel corso della permanenza del minore all'asilo nido, con provvedimento del dirigente competente, possono essere disposte le dimissioni del minore medesimo per i seguenti motivi:
 - a)assenza del minore non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo;
 - b)mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a mesi tre (anche non consecutivi).
- 2. Come previsto dalla normativa regionale, per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo nido è prolungata sino all'apertura della stessa.
- 3. I genitori sono tenuti a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente gestore, la data di ritiro dei minori per l'inserimento alla scuola materna.
- 4. In tal caso la quota da corrispondere sarà pari a 1/22 della quota intera mensile dovuta moltiplicato per i giorni di effettiva presenza in struttura.
- 5. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola materna i genitori dovranno dare un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del ritiro.
- 6. In caso contrario il genitore dovrà corrispondere la quota corrispondente ai 15 giorni suddetti, salvo particolari autorizzazioni che saranno concesse dalla Giunta comunitaria.

ART. 12 Quote di partecipazione

- 1. Come previsto dalle citate direttive regionali agli Enti Gestori di asili nido, le quote di partecipazione degli utenti alle spese di gestione del servizio sono stabilite dall'Amministrazione Regionale.
- 2. La quota mensile dovrà essere versata entro il giorno 15 del mese successivo, pena la mancata accettazione del minore al servizio di asilo nido.
- 3. Le quote mensili di compartecipazione alle spese vengono determinate rispettando i seguenti criteri:
 - ➤ la retta sarà calcolata in base ad una percentuale legata all'indicatore regionale della situazione economica;
 - ≽la quota mensile varia da un minimo di euro 170,00 ad un massimo di euro 750,00 gli importi si applicano anche agli utenti del servizio a tempo parziale, con una formula dedicata. :

4. In casi di particolare gravità la Giunta potrà concedere ulteriori riduzioni rispetto alla quota minima suddetta.

ART. 13 Accesso dei genitori e visitatori occasionali.

- 1. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori al nido stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività a giudizio del Coordinatore della struttura, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.
- 2. Per le visite occasionali di esterni all'interno dell'asilo-nido, non è da richiedere alcun esame per visite occasionali di visitatori non abituali, osservazioni di studenti, ecc., qualora la loro presenza nella struttura sia inferiore a 30 giorni.

-delibere di approvazione e di modifiche al regolamento:

- -delibera del Consiglio comunitario n. 2 del 26.01.1998
- -delibera del Consiglio comunitario n. 18 del 23.07.2001
- -delibera della Giunta comunitaria n. 76 del 17.06.2002
- -delibera della Giunta comunitaria n. 57 del 26.05.2003
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 27.06.2005
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 79 del 10.07.2006
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 21 del 23.04.2007
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 26 del 01.06.2009
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 30 del 22.06.2009
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 41 del 21.07.2014
- -delibera del Consiglio dei Sindaci n. 58 del 24.11.2014
- -delibera della Giunta comunitaria n. 10 del 20.08.2015